



Città di Trani

Medaglia d'Argento al Merito Civile

PROVINCIA BT

Copia Deliberazione di Giunta Comunale

<p>N. <u>142</u> del Reg.</p> <p>Data: <u>12 / 11 / 2012</u></p>	<p>Oggetto: Art.8 L.R. 20/2009 (Commissione Locale per il Paesaggio). Approvazione linee guida e schema avviso pubblico.</p>
---	--

L'anno DUEMILADODICI, il giorno 12 del mese di novembre, alle ore 16,30, nella sala delle adunanze del Comune di Trani, appositamente convocata, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone dei signori:

			Presente	Assente
RISERBATO	Avv. LUIGI NICOLA	SINDACO - PRESIDENTE	x	
DI MARZIO	Dott. GIUSEPPE	ASSESSORE - VICE SINDACO	x	
DE SIMONE	Prof. GIUSEPPE	ASSESSORE	x	
UVA	Dott.ssa ROSA	ASSESSORE	x	
SOTERO	Dott. FABRIZIO	ASSESSORE	x	
SUZZI	Dott. GIULIO	ASSESSORE	x	
CECI	Geom. GIACOMO	ASSESSORE	x	
D'AMORE	Dott. MICHELE	ASSESSORE	x	
NARDO'	Dott. SALVATORE	ASSESSORE	x	

Con l'assistenza del Segretario Generale

dott. Pasquale Mazzone

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, essendo presenti n. 9

Assessori, ed assenti n. _____ Assessori, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati

a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Relatore della proposta di deliberazione l'Assessore all'Urbanistica dott. Giulio Suzzi sulla quale proposta è stato espresso il prescritto parere tecnico amministrativo del Dirigente della IV Ripartizione, dott. Pasquale Mazzone;

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che la Regione Puglia ha approvato con L.R. n. 20/2009 le "Norme per la Pianificazione Paesaggistica", contenenti, le "Disposizioni in materia di Autorizzazione Paesaggistica";

- che ai sensi dell'art. 7 comma 4 della richiamata Legge per il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica "I Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti sono destinatari diretti della delega, ancorché non associati ad altri comuni, purché abbiano istituito la commissione di cui all'articolo 8 e dispongano di strutture rispondenti ai requisiti di cui al comma 6 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004";

- che la predetta Legge, all'art. 8 rubricato "Commissioni Locali per il Paesaggio", che:

1. Gli enti delegati al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica istituiscono, preferibilmente in forma associata, la commissione locale per il paesaggio a norma dell'articolo 148 del D.Lgs. 42/2004, che esprime parere nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

2. Le commissioni per il paesaggio sono composte da soggetti con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica e ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.

3. I componenti di ciascuna commissione, in numero minimo di tre, devono rappresentare la pluralità delle competenze elencate al comma 2. Essi durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. Ai lavori della commissione partecipa il responsabile dell'ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica senza diritto di voto.

4. I comuni o le loro associazioni disciplinano il funzionamento e la composizione della commissione locale per il paesaggio.

5. I comuni trasmettono alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curricula.

- che la Commissione Locale per il Paesaggio, ai sensi della predetta Legge Regionale, nonché dell'art. 148 del D.Lgs. 42/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), esprime parere nel procedimento di rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica;

PRESO ATTO:

-che L'Ufficio Tecnico Comunale, sulla scorta degli indirizzi assunti dall'Amministrazione Comunale con Delibera di Giunta n.193 del 22/12/2009, ha provveduto a nominare i componenti della Commissione di che trattasi con Determinazione Dirigenziale n.443 del 28/12/2009, e a nominare il Responsabile del Procedimento con Determinazione Dirigenziale n. 597 del 08/04/2010 come rettificata con Determinazione Dirigenziale n.193 del 20/06/2012;

- che detta Commissione Locale per il Paesaggio non si è mai insediata a causa della mancata definizione ed approvazione di apposite linee guida che ne disciplinino la costituzione ed il funzionamento;

CONSIDERATO che per tutto quanto innanzi, è necessario definire ed approvare le linee guida per stabilire la composizione e le modalità e condizioni di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. n. 20/09.

RITENUTO di nominare, previa revoca ai precedenti componenti, una nuova Commissione Locale per il Paesaggio con la composizione e secondo le modalità di funzionamento definite dalle allegate linee guida;

VISTE le linee guida e lo schema di avviso pubblico per l'individuazione dei componenti della Commissione allegati al presente provvedimento;

VISTO il D.Lgs. n. 42 del 24 gennaio 2004 come successivamente modificato con D.Lgs. n. 63 del 26 marzo 2008, e Legge n. 129 del 2 agosto 2008, "Codice dei beni culturali ed il paesaggio" ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, da cui si deduce che le funzioni attinenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a condizione che verifichi entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza in capo all'ente delegato, di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico - scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico edilizia;

VISTA la Legge Regionale n. 20/2001, ed in particolare l'art. 23, con cui la Regione Puglia ha subdelegato ai Comuni il rilascio della "autorizzazione per la trasformazione degli immobili soggetti a tutela paesaggistica di cui all'art. 151 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i." nonché, il rilascio ella "autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle Norme tecniche di attuazione del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio approvato con delibera di Giunta Regionale n. 1748 del 15/12/2000";

VISTA la Legge Regionale n. 20 del 7 ottobre 2009 e s.m.i., con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. n.42/04 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio), e sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del codice stesso;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009, avente ad oggetto: D.Lgs. 22/01/2004 n.42 e s.m.i. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" art. 146, comma 6. Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Preso atto che sulla proposta di deliberazione di che trattasi sono stati formulati i pareri prescritti dall'art.43 del D.P.R. n°267/2000:

- parere favorevole di regolarità tecnica in atti espresso dal Dirigente della IV Ripartizione, dott. Pasquale Mazzone, in data 12/11/2012;

Dato che il presente provvedimento non ha rilevanza contabile;

Con voti unanimi espressi ai sensi di legge,

DELIBERA

1. le premesse costituiscono parte integrale e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare le allegate linee guida e schema di avviso pubblico contenenti le modalità e condizioni di funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio di cui all'art. 8 della L.R. n.20/09.
3. di dare atto che gli Uffici competenti al rilascio delle autorizzazioni dovranno attenersi all'atto di indirizzo di cui alle allegate linee guida;
4. di incaricare il Dirigente della IV[^] Ripartizione ad adottare ogni atto conseguenziale al presente provvedimento;
5. di dichiarare, ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. 267/2000, il presente atto immediatamente eseguibile.

**LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO E LA
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER
IL PAESAGGIO**



Punto 1. Finalità

1. Il presente dispositivo disciplina il funzionamento e la composizione della “Commissione locale per il paesaggio” ai sensi dell’art. 148 del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii., “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, dell’art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii., “Norme per la pianificazione paesaggistica”, e secondo i criteri definiti nell’allegato A) della deliberazione della Giunta Regionale Puglia 24 novembre 2009 n.2273.

Punto 2. Istituzione della Commissione

1. Ai sensi dell’art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 e ss.mm.ii. e dell’art. 8 della L.R. Puglia 7 ottobre 2009 n. 20 e ss.mm.ii., è istituita presso il Comune di Trani la “Commissione locale per il paesaggio”, di seguito denominata per brevità “Commissione”.
2. La Commissione è un organo collegiale tecnico-consultivo in materia di paesaggio e svolge le proprie funzioni nell’ambito territoriale del Comune di Trani.

Punto 3. Competenze e Composizione della Commissione

1. La Commissione è composta da cinque componenti scelti tra figure professionali esterne all’Amministrazione comunale di Trani e comunque non facenti parte dello Sportello Unico per l’Edilizia, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell’arte e dell’architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale.
2. La Commissione deve comprendere la pluralità delle competenze previste dal comma precedente e, pertanto, deve essere costituita da cinque componenti in possesso di diploma di laurea specialistica attinenti le seguenti discipline
 - a) discipline dell’ingegneria con particolare riguardo alla progettazione, recupero e pianificazione del territorio con orientamento urbanistico -ambientale
 - b) discipline dell’Architettura e storico -artistiche con particolare riguardo al restauro dei beni architettonici e culturali, all’archeologia ed alla storia del territorio ;
 - c) discipline delle scienze della terra con particolare riguardo alla geologia, geomorfologia ed idrogeologia.
 - d) discipline agrarie e forestali con particolare riguardo alla salvaguardia dei fattori abiotici e biotici ;
 - e) discipline giuridiche con particolare riguardo a quelle legate all’ambiente



3. I predetti componenti devono aver maturato una esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate ai precedenti commi 1 e 2 del presente punto.
4. Il possesso del titolo di studio e dell'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli professionali (partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali, ecc...) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum individuale.

Punto 4. Nomina e durata della Commissione

1. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente delle Ripartizione Urbanistica, previa designazione del Sindaco effettuata, sulla base della valutazione dei curricula delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di apposito avviso pubblico che sarà attivato dopo la approvazione delle presenti linee guida, con atto monocratico in conformità alle disposizioni dettate dall'art.146 del D.Lgs.42/2004 e della L.R. n.20/2009. In tale atto monocratico, tra i componenti della commissione, sarà individuato il Presidente ed il Vice Presidente.
2. Il provvedimento di nomina dovrà dare atto della congruenza dei titoli posseduti dai candidati prescelti rispetto a quanto previsto al precedente art.3.
3. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata, nonché gli eventuali ulteriori titoli professionali (esperienze professionali, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in ordini professionali attinenti alla tutela e valorizzazione del paesaggio) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici dovranno risultare dal curriculum vitae presentato dai componenti.
4. Nella nomina dei componenti si tiene conto dei principi di pari opportunità e non discriminazione delle donne di cui all'art.57 del D.Lgs. n.165/01.
5. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro potrà ripresentare la propria candidatura una sola volta.
6. La Commissione in carica si intende comunque prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione.
7. Ai componenti spetta, a titolo di rimborso spese, un gettone di presenza pari a quello dei consiglieri comunali del Comune di Trani.
8. La determinazione di nomina dei componenti della Commissione, verrà pubblicata nell'Albo comunale del Comune e sul sito internet www.comune.trani.ba.it /

Punto 5 – Casi di incompatibilità

1. La carica di membro della Commissione è incompatibile con quella di membro di altre Commissioni Comunali operanti nel settore urbanistico-edilizio.
2. Sono parimenti incompatibili i tecnici dell'Amministrazione, gli Amministratori comunali, i soggetti che per Legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione.



Punto. 6- Casi di conflitto di interesse

1. I componenti della Commissione devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione ed alla votazione, a pena di invalidità delle decisioni assunte, quando:
 - a) partecipano alla progettazione, anche parziale, dell'intervento, alla direzione lavori o in qualsiasi modo alla richiesta del titolo edilizio comunque denominato, oggetto di parere della Commissione;
 - b) siano proprietari o possessori o usufruttuari o comunque titolari, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile e, comunque, in qualsiasi altro caso tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione;
 - c) appaltino la realizzazione dell'opera oggetto di parere della Commissione.
2. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui le istanze siano state presentate da parenti o affini entro il quarto grado del componente della Commissione, dal coniuge o da professionisti che operano nel suo studio o con lui associati.
3. Qualora un componente della Commissione rilevi, anche solo mediante la lettura dell'ordine del giorno riportato nella convocazione, la propria incompatibilità rispetto ad una o più delle pratiche all'esame della Commissione, deve far presente tale condizione al Presidente della Commissione immediatamente prima che ne sia iniziato l'esame ed allontanarsi dall'aula nella quale è riunita la Commissione medesima. Dell'osservanza di tale prescrizione deve esserne fatta menzione nel verbale.

Punto .7 - Decadenza e revoca

1. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica nel caso insorga una causa di incompatibilità di cui al punto 5, sopravvenuta successivamente alla nomina. In questo caso i componenti sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente della Commissione e al Dirigente del Settore Urbanistica le incompatibilità sopravvenute, astenendosi a partecipare a ulteriori convocazioni.
2. I componenti della Commissione sono revocati qualora non rispettino gli obblighi di astensione, di cui al punto 6, o per altri motivi inerenti lo svolgimento delle loro funzioni.
3. I componenti della Commissione decadono automaticamente dalla carica senza necessità di specifica determinazione se risultano assenti, senza motivi giustificativi, per tre convocazioni consecutive della Commissione.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi precedenti, la decadenza e la revoca devono essere dichiarate con determinazione del Dirigente del Settore Urbanistica con contestuale nomina del sostituto che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione, ai sensi del precedente comma.
5. I componenti della Commissione possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone preventiva comunicazione scritta al Dirigente del Settore Urbanistica; in tale caso rimarranno in carica fino alla loro sostituzione. Il Dirigente del Settore Urbanistica provvederà,



entro trenta giorni dal ricevimento delle lettera di dimissioni, alla nomina del sostituto ai sensi del precedente comma 3 che rimarrà in carica sino alla scadenza della Commissione.


Punto 8. Attribuzioni

1. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi, le norme e i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio comunale.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni in materia paesaggistica di cui al comma precedente, la Commissione valuta gli interventi proposti in relazione:
 - a) alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti;
 - b) alla congruità con i criteri di gestione del bene tutelato.
3. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria competenza specifica, l'attività consultiva della Commissione si svolge mediante l'espressione di pareri obbligatori che vengono resi per le ipotesi previste espressamente dalla legge, nonché per l'originalità delle questioni trattate, laddove sia richiesto un qualificato parere della Commissione stessa.
4. Il parere della Commissione è obbligatoriamente richiesto:
 - nel corso dei procedimenti di autorizzazione paesaggistica previsti dall'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. nell'ambito delle competenze sub-delegate ai Comuni dalla Regione Puglia di cui all'art. 7 della L.R. 7 ottobre 2009 n. 20;
 - nel corso dei procedimenti di attestazione di compatibilità paesaggistica previsti dall'art. 5.04 delle N.T.A. del P.U.T.T./P;
 - nel corso dei procedimenti in cui la Normativa tecnica del P.U.G. di Trani richiede il rilascio di un autorizzazione paesaggistica
 - ogni qual volta il Responsabile del Procedimento o il Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ritenga che un intervento proposto possa incidere negativamente sull'aspetto esteriore dei luoghi.
5. La Commissione può inoltre:
 - a) chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalla vigente normativa;
 - b) convocare e sentire i richiedenti e/o i progettisti per l'illustrazione del progetto.

Punto 9. Funzionamento della Commissione locale per il paesaggio

1. La Commissione, nel corso della prima seduta, nomina al suo interno il Presidente ed il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza. Il Presidente presiede le riunioni e coordina l'andamento dei lavori della Commissione.
2. Alle riunioni della Commissione partecipano, senza diritto di voto, il Responsabile dell'Ufficio - Dirigente di Settore - cui è demandato il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ed il Responsabile del Procedimento per relazionare sull'istruttoria delle pratiche.

3. La Commissione è convocata dal Responsabile dell'Ufficio, sentito il Presidente, tramite avviso scritto consegnato a mano o tramite posta ordinaria o a mezzo fax o per posta elettronica con almeno quattro giorni naturali e consecutivi di preavviso, anche al fine di rispettare i tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni.
4. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere recapitata due giorni naturali e consecutivi prima della seduta a mezzo fax o per posta elettronica.
5. La nota di convocazione deve indicare espressamente la data, l'ora e il luogo della riunione e ad essa deve essere allegato l'ordine del giorno della riunione stessa con l'indicazione delle pratiche da esaminare e la descrizione sommaria degli interventi.
6. I componenti della Commissione devono comunicare almeno 48 ore prima della seduta, ridotte a 24 ore in caso di convocazione d'urgenza, eventuali incompatibilità in riferimento alle pratiche da trattare.
7. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche. Se opportuno, il Presidente potrà ammettere il solo progettista limitatamente all'illustrazione del progetto, ma non alla successiva attività di esame e di espressione del parere da parte della Commissione.
8. Per la validità delle riunioni e dei pareri della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri, di cui uno deve essere il Presidente ovvero il Vicepresidente.
9. Per l'esame dei progetti la Commissione provvede secondo l'ordine del giorno allegato all'avviso di convocazione. L'ordine del giorno contiene l'elenco di tutte le pratiche secondo l'ordine di presentazione. Possono fare eccezione i progetti di opere pubbliche o di interesse pubblico che per questioni d'urgenza vengono sottoposti all'esame della Commissione anche se non inseriti nell'ordine del giorno.
10. L'ordine del giorno deve comprendere solo le pratiche per le quali la documentazione sia completa e per le quali sia stata redatta l'istruttoria da parte del Responsabile del Procedimento.
11. Il Responsabile del Procedimento relaziona obbligatoriamente prima della espressione di parere della Commissione su ciascuna pratica posta all'ordine del giorno.
12. La Commissione, sulla base delle risultanze della relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento, esprime i seguenti pareri:
 - a) parere favorevole motivato;
 - b) parere favorevole motivato con eventuali prescrizioni;
 - c) parere contrario motivato.
13. Il Presidente sottopone alla Commissione una proposta di parere motivato, formulata come previsto al precedente capoverso, sulla quale i membri esprimeranno voto favorevole o contrario; le ragioni del voto contrario dei membri dissenzienti devono essere verbalizzate. Nel corso della discussione i componenti possono proporre sulla proposta emendamenti sostitutivi, aggiuntivi o modificativi sui quali la Commissione dovrà votare.
14. I pareri della Commissione si intendono validamente assunti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. A parità di voto prevale quello del Presidente. Nel voto non è ammessa l'astensione.
15. Le funzioni di Segretario della Commissione sono esercitate dal Responsabile dell'Ufficio cui è demandato il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche o da persona dallo stesso delegata.



16. Il Segretario provvede alla redazione del verbale della riunione della Commissione. Il verbale deve indicare: il luogo e la data della riunione; il numero e i nominativi dei presenti, nonché degli assenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione; l'eventuale richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto. Il verbale è sottoscritto da tutti i componenti presenti e dal Segretario.

17. Qualunque sia l'esito del parere espresso dalla Commissione, il Segretario è tenuto:

- a) ad apporre su ogni elaborato progettuale un timbro attestante l'avvenuto esame da parte della Commissione;
- b) a far firmare l'attestazione al Presidente o, in sua vece, al Vicepresidente, facendo apporre la data della seduta di Commissione.

18. I pareri della Commissione sono resi noti al pubblico, in forma sommaria, con appositi elenchi pubblicati sull'albo pretorio e sul sito del Comune di Trani.

19. Sarà consentito a chiunque ne abbia diritto prendere visione o richiedere copia dei verbali della Commissione, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Punto 10. Funzioni del Responsabile del Procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche

1. Il Responsabile del Procedimento, entro quaranta giorni dalla ricezione della domanda di autorizzazione paesaggistica deve:

- a) verificare se l'istanza risulta essere corredata della documentazione necessaria e svolgere gli accertamenti del caso;
- b) richiedere le necessarie integrazioni qualora la documentazione allegata all'istanza non sia completa. In tale caso, i termini di decorrenza del procedimento sono sospesi dalla data di richiesta fino a quella di ricezione della documentazione;
- c) verificare la compatibilità fra l'interesse paesaggistico tutelato e l'intervento progettato;
- d) mettere a disposizione dei componenti della Commissione la documentazione necessaria per l'espressione del parere di competenza relativo ai progetti posti in esame, almeno quattro giorni naturali e consecutivi prima della seduta;
- e) partecipare alla Commissione in qualità di relatore del progetto da valutare per acquisirne il parere;
- f) trasmettere alla "Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici" la documentazione presentata dall'interessato, accompagnandola con una relazione tecnica illustrativa dell'intervento;
- g) comunicare all'interessato l'inizio del procedimento ai sensi e per gli effetti della legge 241/1990 e s.m.i.;
- h) curare ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio della autorizzazione paesaggistica.



Punto 11. Termini per l'espressione del parere

1. La Commissione è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere in sede di prima valutazione e, comunque, nel caso sia necessario un supplemento istruttorio, non oltre la successiva seduta utile.
2. Nel caso di procedimenti di autorizzazione paesaggistica il Responsabile del Procedimento dovrà acquisire il parere della Commissione entro 15 giorni dalla nota di convocazione della medesima Commissione da parte del Responsabile dell'Ufficio.
3. Nel caso di procedimenti di compatibilità paesaggistica la Commissione dovrà esprimersi entro 60 giorni dal ricevimento formale dell'istanza presso il Settore Urbanistico .
4. Decorsi i termini di cui ai commi precedenti senza l'espressione del parere da parte della Commissione, il Responsabile del Procedimento procede in assenza di questo e formula una proposta motivata da allegare alla relazione tecnica illustrativa da trasmettere alla Soprintendenza territorialmente competente, nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90. Il Responsabile del Procedimento dovrà, inoltre, precisare l'assenza del parere della Commissione sia alla Soprintendenza, sia al Dirigente del Settore Urbanistica.
5. Qualora la Commissione esprima un parere con prescrizioni non sostanziali che comportino la necessità di adeguamento del progetto, compete al Responsabile del Procedimento verificare il rispetto di tali prescrizioni senza sottoporre nuovamente la pratica alla valutazione della Commissione stessa.
6. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni da parte della Commissione determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di protocollo delle integrazioni/o rielaborazioni richieste.

Punto 12. Criteri per l'espressione del parere

1. Nella valutazione dei progetti la Commissione adotta criteri di esame uniformi e trasparenti.
2. La Commissione esprime il proprio parere prestando particolare attenzione alla coerenza dell'intervento in progetto con i principi le norme, e i vincoli degli strumenti di pianificazione paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri di gestione del bene tutelato inserito nel proprio contesto, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio.
3. La Commissione valuta gli interventi proposti in relazione a compatibilità con i valori riconosciuti dal vincolo e congruità con i criteri di gestione del bene.
In caso di beni vincolati mediante provvedimento specifico, sarà necessario fare riferimento alle motivazioni che hanno determinato l'apposizione del vincolo stesso. Nel caso dei vincoli operanti *ope legis* ("ex Galasso"), si farà riferimento al significato – storico, culturale, ecologico e naturalistico, estetico/visuale – degli elementi che, nel loro insieme, definiscono la peculiarità del bene.
In considerazione della valenza paesistica, i piani sovraordinati concorrono alla formulazione del parere della Commissione per il paesaggio:



- La coerenza con i seguenti obiettivi di qualità paesistica espressi dai piani sovraordinati
- tra cui:
 - Sostenibilità delle trasformazioni rispetto alla qualità e quantità delle risorse naturali;
 - Razionalizzazione dell'uso del suolo mediante la compattazione della forma urbana, la ridefinizione dei margini urbani, la salvaguardia delle aree agricole;
 - Compatibilità degli interventi rispetto al progetto di Rete ecologica provinciale;
 - Il riconoscimento e il mantenimento dei caratteri fondamentali e dei valori costitutivi degli ambiti e degli elementi individuati nel sistema paesistico-ambientale del piano;
 - La riqualificazione delle parti compromesse o degradate per il recupero dei valori preesistenti o per la creazione di nuovi valori paesistici coerenti e integrati.
- Le misure prescrittive e di indirizzo contenute nel sistema paesistico-ambientale dei piani sovraordinati.

La Commissione, nell'esaminare la domanda di autorizzazione, verifica inoltre la conformità dell'intervento alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici e ne accerta la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.

Ulteriori riferimenti saranno gli atti di natura paesistica vigenti e le disposizioni emanate dalla Giunta regionale.

4. Entro 30 giorni dal suo insediamento, la Commissione formula, in un documento scritto, i principi e i criteri che adotterà nella valutazione dei progetti sottoposti al suo esame. Tale documento non può derogare dalle disposizioni normative statali e regionali, ai regolamenti e agli atti e strumenti afferenti la pianificazione paesaggistica vigenti.

5. I pareri formulati dalla Commissione Locale per il Paesaggio saranno raccolti in un Repertorio che costituirà utile riferimento relativamente agli orientamenti paesistici già assunti.

Punto 13. Indennità

1. Per i componenti della Commissione è corrisposto un gettone, a titolo di rimborso forfetario per la partecipazione alle riunioni. L'importo del gettone non può superare il tetto massimo fissato per i consiglieri comunali eletti nello stesso territorio.

Punto 14. Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente dispositivo si fa rinvio alle vigenti norme legislative e regolamentari che regolamentano la materia.

Punto 15. Sopralluogo

1. È data facoltà alla Commissione di eseguire sopralluoghi, qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

2. In casi eccezionali la Commissione può delegare alcuni membri all'esperimento del sopralluogo.



Punto 16. Oneri a carico del richiedente

1. Le spese istruttorie per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio previsti dal D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni e integrazioni o dalla pianificazione paesaggistica regionale (PUTT/P o PPTR) sono poste a carico dei soggetti proponenti, fatta eccezione per gli enti pubblici, sulla base di tariffe definite con il regolamento regionale e aggiornate con cadenza triennale.
2. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le istanze per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di tutela del paesaggio di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell'iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento. In fase di prima applicazione le tariffe da versare a favore del Comune sono:

Importo progetto	Tariffa
Fino a 200.000 euro	100 euro
Da 200.001 a 5.000.000 di euro	100 euro + 0,03% dell'importo di progetto della parte eccedente 200.000
Da 5.000.001 a 20.000.000 di euro	1.500 euro + 0,005% della parte eccedente 5.000.000
Oltre 20.000.001	2.2.50 euro + 0,001% della parte eccedente 20.000.000.

Punto 17. Documentazione a corredo dell'istanza

1. La domanda (formulata in base al modello predisposto dall'ufficio) e la documentazione a corredo relativa al rilascio di autorizzazione paesaggistica deve essere presentata contestualmente alla domanda di Permesso di Costruire e/o D.I.A. ed indirizzata al SETTORE URBANISTICA - COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO – Via G. Falcone, 134, Trani .
2. Alla domanda, corredata degli elaborati previsti dal Regolamento edilizio comunale, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - Provvedimenti autorizzativi o di diniego ex Legge 1497/1939, se esistenti completi dei relativi elaborati;
 - Documentazione fotografica costituita da due serie di fotografie di tipo non "polaroid".
 - La documentazione deve rappresentare da più punti di vista, in modo panoramico, l'edificio o l'area oggetto dell'intervento, corredata delle sagome d'ingombro o modanature dell'opera progettata e da fotografie anche degli interni nel caso di progetti di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento.
 - Relazione tecnico descrittiva a firma del progettista, tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale.
 - Elaborati di progetto a firma del progettista, tecnico abilitato iscritto all'Albo Professionale,



3. A seguito dell'esame degli elaborati da parte della Commissione dovranno essere prodotte cinque copie del progetto eventualmente aggiornate con le prescrizioni della Commissione stessa.

Per interventi su edifici esistenti, e per i progetti di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento, gli elaborati di progetto, sopra indicati, devono essere integrati da:

- rilievo quotato dello stato di fatto dell'edificio e delle sue pertinenze, descrittivo anche delle caratteristiche di finitura originali, (il tipo di intonaco, di pitturazione delle superfici, di trattamento delle opere metalliche e lignee, dei materiali di gronda e di copertura, ecc....);
- indicazione delle opere di demolizione (in giallo) e di nuova costruzione (in rosso);
- ogni altra notizia/elaborato utile ai fini dell'istruttoria.

SOMMARIO

LINEE GUIDA PER IL FUNZIONAMENTO E LA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

Punto 1. Finalità	2
Punto 2. Istituzione della Commissione	2
Punto 3. Competenze Composizione della Commissione	2
Punto 4. Nomina e durata della Commissione	3
Punto 5. Casi di incompatibilità	3
Punto 6. Casi di conflitto d'interessi	4
Punto 7. Decadenza e revoca	4
Punto 8. Attribuzioni	5
Punto 9. Funzionamento delle Commissione locale per il paesaggio	5
Punto 10. Funzioni del responsabile del procedimento paesaggistico e istruttoria delle pratiche	7
Punto 11. Termini per l'espressione del parere	8
Punto 12 Criteri per l'espressione del parere	8
Punto 13. Indennità	9
Punto 14. Rinvio	9
Punto 15. Sopralluogo	9
Punto 16. Oneri a carico del richiedente	10
Punto 17. Documentazione a corredo dell'istanza	10



AVVISO PUBBLICO

per la nomina dei componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24/11/2009

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Visto il Decreto Legislativo del 24 gennaio 2004, n. 42, come successivamente modificato con D.Lgs 26 marzo 2008, n. 63 e Legge 2 agosto 2008, n. 129 -"Codice dei beni culturali ed del paesaggio" ed in particolare il combinato disposto degli artt. 159 e 146, comma 6, in cui si stabilisce che le funzioni attinenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è assegnata alla Regione, che può delegarla ad altri enti locali, a condizione che verifichi, entro la data del 31 dicembre 2009, la sussistenza in capo all'Ente delegato di strutture in grado di assicurare un adeguato livello di competenze tecnico-scientifiche nonché di garantire la differenziazione tra attività di tutela paesaggistica ed esercizio di funzioni amministrative in materia urbanistico-edilizia;

Vista la Legge Regionale 7 ottobre 2009, n. 20 e ss.mm.ii., con cui è stato disciplinato il procedimento di delega dei soggetti titolati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, e sono state stabilite le disposizioni in merito alla istituzione delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi dell'art. 148 del codice stesso;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009, avente ad oggetto: D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii. "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" art. 146, comma 6) Determinazioni in merito alla verifica della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnica-scientifica per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche;

Visto l'allegato A) alla sopra citata deliberazione di Giunta Regionale avente ad oggetto "Criteri per la verifica, nei soggetti delegati all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, della sussistenza dei requisiti di organizzazione e di competenza tecnico-scientifica stabiliti dall'art.146, comma 6 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n.42 e successive modifiche ed integrazioni".

CONSIDERATO CHE

- Il Comune di TRANI deve fornirsi di idonea Commissione Locale per il Paesaggio, che con la presente Delibera della Giunta Comunale si approvano le " Linee guida per il funzionamento e la composizione della Commissione Locale per il paesaggio nelle quali è stato deciso di creare una banca dati di curricula disponibile per la nomina dei componenti della commissione Locale del Paesaggio e che le stesse sono state pubblicate sul sito internet ufficiale del Comune di Trani :

INDICE

una pubblica selezione, per titoli e curriculum, finalizzata alla nomina di cinque componenti della Commissione Locale per il Paesaggio ai sensi della Legge Regionale Puglia n. 20/2009 e ss.mm.ii. e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2273 del 24 novembre 2009.

DESTINATARI DELL'AVVISO E REQUISITI DI ACCESSO

La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da soggetti con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio.

In particolare ne fanno parte esperti in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero e al riuso dei beni

architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio naturale, alla salvaguardia delle particolarità geologiche, geomorfologiche ed idrologiche e alla conoscenza della legislazione in particolar modo a quella riguardante l'ambiente.

La Commissione Locale per il Paesaggio sarà composta da cinque componenti scelti tra figure professionali esterne alle Amministrazioni Comunali dei Comuni associati e non facenti parte dello Sportello Unico per l'Edilizia degli stessi, e sarà costituita dalle seguenti figure professionali:

- 1) un ingegnere esperto nella progettazione, recupero e pianificazione del territorio con orientamento urbanistico - ambientale ;
- 2) un architetto esperto, nel restauro dei beni architettonici e culturali e nella archeologia e storia del territorio ;
- 3) un geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
- 4) un agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale.
- 5) un avvocato con specifiche competenze nella legislazione ambientale ;

Gli interessati devono dichiarare il possesso dei seguenti requisiti:

1. diploma di laurea attinente alle specifiche di cui sopra ;
2. qualificata esperienza almeno triennale nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie sopra indicate.

Il titolo di studio e l'esperienza richiesta, nonché gli ulteriori titoli significativi per l'apprezzamento delle capacità professionali e delle attitudini nelle materie richieste (quali, ad esempio, partecipazione a corsi di formazione, master, iscrizione in albi professionali o regionali, partecipazione alle commissioni per il paesaggio o analoghi organi di consulenza presso amministrazioni pubbliche o aziende private, pubblicazioni, progetti ed opere realizzate, eccetera) attinenti alla tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici, dovranno risultare dal curriculum vitae individuale, da allegare alla istanza di candidatura da presentare. La domanda, il curriculum ed i titoli dovranno essere autocertificati ai sensi del D.P.R.445/2000, pena la non valutazione di quanto non correttamente presentato.

I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini stabiliti per la presentazione della candidatura.

Il Responsabile del Settore Tecnico si riserva inoltre l'eventuale verifica dei requisiti autocertificati. Qualora se ne accertasse l'assenza di uno o più, il candidato nominato sarà dichiarato decaduto.

I dipendenti pubblici, qualora nominati, dovranno essere autorizzati dall'amministrazione di appartenenza così come previsto per legge. La durata della Commissione è stabilita in anni tre e ciascun membro potrà ripresentare la propria candidatura una sola volta.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

La domanda di partecipazione all'avviso pubblico dovrà essere compilata utilizzando il modulo allegato al presente Avviso, e dovrà essere presentato in busta chiusa entro le ore 12.00 del settimo giorno dalla pubblicazione del presente bando all'Ufficio Protocollo del Comune di TRANI, direttamente a mano o tramite raccomandata A.R. del servizio postale con la dicitura "Bando selezione tecnici per la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di TRANI.

Non verranno prese in considerazione le domande non complete di tutta la documentazione richiesta, né sarà possibile presentare integrazioni della documentazione successive alla data di presentazione della domanda stessa di partecipazione.

Le domande consegnate o pervenute dopo la scadenza del termine sono dichiarate inammissibili. Istruttoria, formazione della graduatoria e nomina.



Con provvedimento del Dirigente della Ripartizione Urbanistica, previa designazione del Sindaco, in merito alla valutazione dei curricula allegati alle istanze che perverranno nei termini indicati, si procederà alla nomina dei componenti, individuando almeno un componente per ogni figura individuata dal presente Avviso.

DOCUMENTAZIONE

Alla Domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. Curriculum vitae, comprensivo di tutti i titoli valutabili secondo le previsioni del presente avviso e tutti quelli che il concorrente ritenga utile presentare nel suo interesse corredati dalla conformità all'originale apposta da funzionario abilitato oppure accompagnati dalla dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, accompagnata da copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità personale in corso di validità;
2. Dichiarazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal candidato/o, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività elettive, di pubblico impiego o professionali, provvedimenti o sanzioni che abbiano comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'Ordine professionale di appartenenza;
3. Autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003.

PUBBLICAZIONE

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di TRANI www.comune.trani.bt.it/ e presso l'Albo Pretorio del Comune e viene trasmesso tempestivamente anche agli Ordini professionali interessati della Provincia di BT o della Regione Puglia.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. Il concorrente con la partecipazione alla selezione dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione così come disposte dalla legge sulla privacy.

TRANI li,

IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO



SCHEDA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

AL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO DEL COMUNE DI TRANI

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ residente
in _____ (____) alla via _____ n. _____, CAP _____ tel. _____

CHIEDE

di essere ammesso/a a partecipare all'avviso pubblico relativo alla formazione della Commissione locale per il paesaggio di cui alla L.R. Puglia n.20/2009 presso il Comune di TRANI in qualità di:

- 1) Ingegnere esperto nella progettazione, recupero e pianificazione del territorio con orientamento urbanistico-ambientale ;
- 2) Architetto esperto, nel restauro dei beni architettonici e culturali e nella archeologia e storia del territorio ;
- 3) Geologo esperto in geomorfologia e idrogeologia;
- 4) Agronomo o figura professionale similare esperto in scienze agrarie o forestali e alla gestione del patrimonio rurale.
- 5) Avvocato con specifiche competenze nella legislazione ambientale ;

Dichiara, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 46 del DPR n. 445/2000, sotto la propria responsabilità quanto segue:

1. di essere nato/a a _____ il _____;
2. di essere cittadino/a italiano/a o _____;
3. di essere iscritto/a nelle liste elettorali del comune di _____;
4. di non aver riportato condanne penali o di aver riportato le seguenti condanne penali _____;
5. di non avere procedimenti penali in corso o che a suo carico risultano i seguenti procedimenti penali _____;
6. di essere in possesso del seguente titolo di studio _____ conseguito in data _____ presso _____ con votazione _____;
7. di aver preso visione del Regolamento della Commissione Locale per il paesaggio, pubblicato sul sito Internet del Comune di Trani.

Il/La sottoscritto/a dichiara di essere consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non rispondenti a verità, è prevista l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 76 del DPR n. 445/2000.

Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa al presente avviso pubblico sia inviata al seguente indirizzo, impegnandosi a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni successive
Città _____, CAP _____, via _____ n. _____
Tel _____, email _____

Luogo e data _____

Firma del richiedente _____

Allegati:

1. Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
2. Curriculum vitae;
3. Altro



Il presente verbale è stato approvato e sottoscritto nei modi di legge.

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Pasquale Mazzone

IL SINDACO

F.to Avv. Luigi Nicola Riserbato

N° 180 reg. pubblic.


IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

che la presente deliberazione:

è affissa all'albo Pretorio dal 19 NOV. 2012 al - 4 DIC 2012 per
15 giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U.E.L. approvato
col D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, contestualmente comunicata ai Capi Gruppo Consiliari.

Trani, 19 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Il Segretario, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:



è stata dichiarata immediatamente eseguibile: (art. 134 comma 4 del D.lgs. 267 18.8.2000)



è divenuta esecutiva il _____ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione,
(art. 134 comma 3 del D.lgs. 267 18.8.2000)

Trani, 19 NOV. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta

Copia conforme ad uso amministrativo.

Trani, 19 NOV. 2012



Il Funzionario delegato
ISTRUTTORE DIRETTIVO
Rag. Maria Tritta